

TRIBUNALE DI LANCIANO

SEZIONE CIVILE FALLIMENTARE

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

RELAZIONE O.C.C.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI Lanciano ISCRITTO ALLA
SEZIONE A, AL N. 2 DI CUI ALL'ART. 4 DEL DM 202/2014

GESTORE DELLA CRISI:

DOTT. Maurizio Pocetti

INDICE

1. Premessa	3
2. Oggetto della relazione	4
3. Il sovraindebitamento del ricorrente.....	4
a) Identificazione dei creditori cui è indirizzata la proposta	5
b) Quantificazione dell'ammontare complessivo dei debiti maturati in capo alla	6
4. Cause indebitamento e diligenza spiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni.....	8
5. Ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni.....	9
6. Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni	10
7. Esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori	10
8. Documentazione a corredo della proposta	11
9. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta.....	11
10. La proposta di accordo di composizione della crisi.....	12
11. Fattibilità del piano proposto	16
12. Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria	16
13. ALLEGATI	17

1. Premessa

Il sottoscritto Dott. Maurizio Pocetti, iscritto al n. 165/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano, nonché iscritto nel registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia con n° progressivo 134780 con provvedimento 13.10.2004 pubblicato su G.U. Repubblica Italiana n° 86 – IV serie speciale del 29.10.2004, con studio in Lanciano alla via Bologna 25, PEC maurizio.pocetti@legalmail.it, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267,

Premesso che

- la legge 27 gennaio 2012 n. 3 (d'ora in poi anche "Legge"), art. 6 e ss., consente al debitore di presentare al Tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei debiti da proporsi ai creditori;

–

trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012;

- che pertanto il sovraindebitato (d'ora in poi anche ricorrente), assistito dal Dott. Jhonny Di Nucci, è entrato nella determinazione di sottoporre ai propri creditori una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012;
- che lo stesso ha preventivamente depositato domanda all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (di seguito anche solo OCC), costituito presso l'Ordine Dei Dottori Commercialisti Ed Esperti Contabili di Pescara, per la nomina di un professionista con la funzione di *Gestore* della crisi;
- con nota del 21.12.2018, l'associazione OCC Associati di Pescara competente comunicava la nomina del sottoscritto a Gestore della crisi da sovraindebitamento del Sig.ra
- che in data 21.12.2018 il sottoscritto ha accettato l'incarico conferitogli dall'anzidetto OCC;

espone la seguente

**RELAZIONE DELL'ESPERTO, ex art. 9,
comma 2, e art. 15, comma 6, L. 27.01.2012 N. 3**

2. Oggetto della relazione

L'art. 9, comma 2, della L. 3/2012 richiede che alla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento debba essere allegata l'attestazione sulla fattibilità del piano depositato presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore.

L'art. 15, comma 6, L. 3/2012, stabilisce infatti che *"Lo stesso Organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2"*.

Al fine di rendere maggiormente esaustivo l'espletamento del proprio incarico, lo scrivente ritiene di rimettere il proprio giudizio attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 3 bis, L. 3/2012, relative alle prescrizioni riguardanti il contenuto della relazione da redigersi in occasione del *piano del consumatore*; tali prescrizioni rappresentano un importante punto di riferimento anche per la redazione della presente relazione, nonché consentono di esporre in modo completo le informazioni necessarie ai creditori per poter esprimere il proprio giudizio sulla proposta.

Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 15, della L. 3/2012, la seguente Relazione avrà il seguente contenuto:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dal debitore;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione;
- f) il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto;
- g) il giudizio sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione dei beni.

3. Il sovraindebitamento del ricorrente.

Preliminarmente all'esposizione delle valutazioni sostanziali riguardanti il contenuto della proposta avanzata dal ricorrente, si rappresenta la situazione di sovraindebitamento nella quale la venuta a trovare nel corso degli ultimi anni. Come definita all'art. 6 della Legge, deve trattarsi di una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

Dall'esame di tutte le informazioni, reperite della documentazione prodotta ed esibita su

richiesta dello scrivente, la cui conformità all'originale è stata dichiarata dal ricorrente si è, di fatto, appurato che la massa debitoria in capo tale per cui la stessa si trova effettivamente in una condizione di definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni non svolgendo alla data della presente alcuna attività lavorativa.

a. Identificazione dei creditori cui è indirizzata la proposta.

Nella sostanza, la proposta è indirizzata ai:

- creditori c.d. "istituzionali" (rappresentanti il 37,61% circa dell'intero debito), ossia all'Erario ed altri Enti pubblici,
- diversi Istituti di credito e finanziarie (rappresentanti il 60,07 % dell'intero debito);
- legali Nuzzo e Di Michelangelo (rappresentanti il 2,33 % dell'intero debito) per spese legali maturate a seguito di decreto in favore dei predetti procuratori della CoopCredito, dichiaratisi antistatari, per l'importo di € 1.148,88

CREDITORI PER DEBITI DEL RICORRENTE ISCRITTI A RUOLO E NOTIFICATI DALL'AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE (AE-R)

Parte del debito è per Tributi erariali, contributi previdenziali, altre imposte locali, iscritti a ruolo e rientranti in cartelle notificate dall'Agente della riscossione anni 2010 – 2014 (oggi Agenzia Entrate – Riscossione o anche AE-R).

Gli Enti creditori interessati sono i seguenti:

- b. I.N.P.S. sede di Chieti;
- c. I.N.A.I.L. sede di Chieti;
- d. Camera di commercio di Chieti;
- e. Amministrazione Finanziaria per le cartelle 03220140000108886 e 03220150000924845 relative a Canoni per Radioaudizioni comprensivo di Sanzioni e Interessi;

CREDITORI PER DEBITI DEL RICORRENTE VERSO ISTITUTI DI CREDITO/ FINANZIARIE E LEGALI

I creditori interessati dalla proposta sono i seguenti:

- a. Monte Paschi di Siena – Consun.it – pari al 5,50% del debito totale - finanziamento

chirografario – Euro 2.717,11;

- b. Ex Banca Tercas oggi Banca Popolare di Bari pari al 20,15% del debito totale – finanziamento chirografario – Euro 9.755,31 per Finanziamento n.1061188 ed Euro 198,56 per debito derivante da recesso da conto corrente numero 51726;*
- c. Banca BPER per garanzia prestito Chirografario pari al 34,42% del debito totale - finanziamento chirografario – Euro 17.000,66;*
- d. Avv. Nuzzo e Di Michelangelo per competenze legali pari al 2,33 % debito totale a Euro 1.148,88.*

b. Quantificazione dell'ammontare complessivo dei debiti maturati in capo alla

Il debito complessivo iscritto a ruolo e in carico all'AE-R è di complessivi Euro 18.577,26, di cui Euro 13.443,45 per Imposta, Euro 58,80 per Diritti di notifica, Euro 1.443,67 per Aggio ed Euro 3.631,34 per interessi di Mora come meglio evidenziati nella precisazione crediti di cui alla nota di cui al Prot. n. 2019-aderisc/1070711 pervenuta da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione allegata alla presente (doc 1).

I titoli di credito sono portati dalle cartelle di pagamento, debitamente notificate dall'Agente di riscossione Agenzia Entrate – Riscossione (già Equitalia Centro S.p.A.), come dettagliate nell'estratto dei ruoli allegato e riclassificato per provenienza e natura del privilegio.

I debiti tributari ineriscono contributi previdenziali e NON vi sono debiti per Iva e Ritenuta.

DEBITI DEL RICORRENTE VERSO ISTITUTI DI CREDITO E FINANZIARIE

Per quanto riguarda gli istituti finanziari identificati al punto precedente alla lettera **α**), esposti per complessivi Euro 29.671,64 (60,07% del debito complessivo), i titoli di credito sono rappresentati dai contratti di finanziamento chirografari,

- Mps – consumi.it Euro 2.717,11
- Ex Banca Tercas - BPB: Euro 9.755,31
- Ex Banca Tercas - BPB: Euro 198,56
- Bper – garante Euro 17.000,66

Il saldo alla data odierna è stato reperito dalle comunicazioni degli Istituti di credito in

risposta alla circolarizzazione svolta dallo scrivente e dalla documentazione consegnata dalla ricorrente

Preme rimarcare che non si è avuta risposta alcuna dalla MPS – Consumi.it pertanto non si è potuto riscontrare il debito evincibile dalle comunicazioni consegnate allo scrivente in sede di incontro presso l'OCC di Pescara.

Nel dettaglio provvedevo dapprima a invio a mezzo mail al servizio clienti Mps per avere aggiornamenti e/o riferimenti per la posizione oggetto di trattazione e nello specifico all'indirizzo mail rinvenuto dalla documentazione consegnata: servizioclienti.consumo@mps.it".

Il servizio Customer Care – Credito al Consumo della MPS con mail del 16.02.2019 - allegata alla presente- riferiva testualmente (doc 2):

"comunichiamo che la Pratica 4212972 intestata al Cliente risulta ceduta KIMOLOS SPV SRL - mail indirizzo mail a cui rivolgersi è kimolos.spv@pec.spvservices.eu"

Le mail inviate in data 17.02.2019 – 26.04.2019 e 28.05.2019 non hanno avuto alcun riscontro (doc 3 – 4 – 5).

Il tentativo al contatto telefonico al numero 0422/1834165 indicato dal servizio assistenza telefonica risulta non essere abilitato alla ricezione delle chiamate.

Riscontro alcuno si è ricevuto dalle Pec inviate in data 17.02.2019 e 28.05.2019 alla BPER (doc 6 e 7) e alla BPB ex Tercas (Doc 8).

Solo in data 18.06.2019 gli Avv. Nuzzo e Di Michelangelo del foro di Chieti precisavano il loro credito in Euro 1.148,88 rango chirografario (Doc 9).

In data 19.06.2019 gli Avv. Nuzzo e Di Michelangelo del foro di Chieti precisavano il credito della Coopcredito Cooperativa a responsabilità limitata per Euro 17.000,66 ed Euro rango chirografario (Doc 10).

INDEBITAMENTO COMPLESSIVO CONSIDERATO NEL PIANO PROPOSTO

La quantificazione complessiva dei debiti del ricorrente è schematizzata nella seguente tabella.

<u>CREDITORE</u>	<u>CREDITO</u> <u>VANTATO</u>	<u>PESO DEL</u> <u>CREDITO</u>
<u>AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA</u>	1.896,34 €	3,84%
<u>INPS</u>	14.493,20 €	29,34%
<u>INAIL</u>	1.574,02 €	3,19%
<u>CCIAA</u>	613,70 €	1,24%
	<u>18.577,26 €</u>	
<u>MPS - CONSUMI.IT</u>	2.717,11 €	5,50%
<u>BANCA POPOLARE DI BARI - EX TERAS</u>	9.953,87 €	20,15%
<u>BPER</u>	17.000,66 €	34,42%
Avv. Nuzzo e Di Michelangelo	1.148,88 €	2,33%
	<u>30.820,52 €</u>	
<u>TOTALE</u>	<u>49.397,78 €</u>	100%

Complessivamente, l'esposizione debitoria del ricorrente ammonta pertanto a € 49.397,78 oltre ad interessi e sanzioni maturati e maturandi sino alla data del deposito della proposta di accordo, ex art. 7 legge 3/2012 e ss..

Si precisa infine, per quanto di conoscenza dello scrivente, che l'Agente della riscossione non ha intrapreso azioni cautelari (es. fermo amministrativo, iscrizione d'ipoteche, ecc....).

4. Cause dell'indebitamento e diligenza spiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

In sintesi, come riferito dalla ricorrente l'esposizione debitoria della è ascrivibile all'apertura di una ditta mai avviata e testualmente come meglio riferito dalla ricorrente nel verbale di incontro del 14.02.019 (Doc 10 bis): "l debiti sono relativi all'attività aperta in data 18.06.2010 e cancellata il 16.08.2013 rimasta priva di fatturato per tutto il periodo costituita al solo fine di garantire il finanziamento di per l'acquisto di attrezzature relative alla Sua attività".

Dal controllo eseguito presso l'anagrafe tributaria risulta che la in

data 18.06.2010 aveva iscritto la ditta individuale

Dalla consultazione dell'anagrafe tributaria la ditta risulta cessata in data 31.07.2013 (Doc 11)

A proposito dei finanziamenti sottoscritti e ai rapporti con gli istituti di credito, lo scrivente ha ritenuto opportuno verificare le risultanze della richiesta alla centrale rischi e centrale di allarme interbancaria della Banca d'Italia, dalla quale risultano due posizioni non menzionate dalla ricorrente.

Nello specifico trattasi di sofferenze nei confronti di BNL per Euro 1.276,00 e ALICUDI SPV S.R.L per Euro 10.731,00 come da visura allegata Doc 12.

Le richieste di precisazioni credito inviate alla BNL e alla ALICUDI SPV SRL in data 19.09.2019 non hanno avuto riscontro alcuno a seguito della rituale accettazione della richiesta come documentato in allegato Doc 13 e 14.

Per quanto sopra nelle presenti relazione non saranno contemplate le sofferenze verso predetti istituti non menzionati dalla ricorrente e non riscontrate dalle società.

5. Ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni.

Allo stato attuale, la Sig.ra _____ non svolge alcuna attività lavorativa, ragion per cui in alcun modo può essere in grado di far fronte ai pagamenti richiesti.

Pertanto, il reddito del marito assuntore, rappresenta l'unico mezzo di sostentamento della famiglia composta dalla moglie, Sig.ra _____

coniuge in regime di separazione dei beni.

Dall'elenco delle spese per il sostentamento familiare, rappresentate in ricorso, si evince che le medesime sono state indicate per un ammontare mensile di Euro 1.350,00 a fronte di un reddito denunciato nel ricorso pari a Euro 1.600,00, con un residuo disponibile per la procedura di Euro 250,00.

L'importo che l'assuntore coniuge mette a disposizione nella proposta è da considerarsi coerente con la composizione del nucleo familiare e atteso altresì che la soglia di povertà assoluta per famiglie analoghe è pari a Euro 990,29 come evincibile dal seguente proposto ricavato dal sito ISTAT:

impugnati dai creditori.

8. Documentazione a corredo della proposta.

Come anzidetto, nell'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto *Gestore* della crisi ha fatto riferimento alla documentazione allegata alla proposta di accordo, all'ulteriore documentazione messa a disposizione, su richiesta dello scrivente, dal debitore proponente, nonché ai documenti consultabili dalle banche dati pubbliche.

Nello specifico, nell'ambito dell'incontro tenutosi nelle date del 14/02/2019, con la Sig.ra _____ e il coniuge, alla presenza del proprio Consulente Jhonny Di Nucci, il debitore ha prodotto i seguenti documenti, altresì in parte allegati alla proposta di accordo (Doc 17):

- *documento d'identità del ricorrente;*
- *certificato residenza e stato di famiglia;*
- *dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;*
- *dichiarazione dei redditi del coniuge – 730/2019 - dipendente della*

Lo scrivente ha altresì acquisito, anche con mezzi propri, ed esaminato:

- copia delle lettere in esito alla circolarizzazione dei debiti verso Banche e le finanziarie: Mps – Bper – Age/Riscossione - Banca Popolare di Bari- BNL - ALICUDI SPV S.R.L.;
- visura Non esistenza protesti al 13.09.2019;
- Comunicazione BPER del 16.06.2014 con la quale si comunicava la delibera di segnalazione della ricorrente _____ e alla Centrale Rischi categoria Sofferenze con decorrenza 12.06.2014

9. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta.

Si è già fornita, nel corso della presente Relazione, indicazione della documentazione depositata a corredo della domanda, degli ulteriori documenti messi a disposizione dal debitore proponente e di quelli acquisiti dallo scrivente. Il sottoscritto *Gestore* ha esaminato tutta la documentazione esibita che ritiene completa e attendibile anche se come rimarcato per talune posizioni non è stato possibile riscontrare gli importi causa mancata precisazione credito da parte degli istituti di Credito e Finanziarie. Inoltre si è provveduto alla verifica dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6, della Legge 3/2012.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 9, comma 2, al *Ricorso* contenente il Piano/proposta di accordo di composizione della crisi sono allegati e/o inclusi nel medesimo (Doc 18):

- Elenco di tutti i creditori ai quali è rivolto l'accordo;
- Dichiarazioni dei redditi dell'ultimo anno dell'assuntore (730/2019);
- Piano/proposta di accordo;
- Identificazione del nucleo familiare: certificato dello stato di famiglia;

10. La proposta di accordo di composizione della crisi.

La proposta avanzata prevede il pagamento dei creditori per complessivi Euro 15.000,00 in un arco temporale di 5 anni, derivanti esclusivamente dai flussi di cassa futuri prodotti dal reddito del coniuge assuntore lavoratore dipendente presso
con la previsione di una moratoria iniziale di sei mesi per i creditori privilegiati (prevista dall'art. 8, comma 4, della Legge).

Quanto precede per dare la possibilità al soggetto sovraindebitato di pagare le necessarie spese di procedura (nei termini stabiliti dalla legge vigente e dal regolamento dell'OCC) e la somma proposta ai creditori chirografari nella percentuale indicata; per tali ultimi creditori, considerato l'importo messo a disposizione, la proposta prevede il pagamento dilazionato nei primi sei mesi.

Le risorse economiche sono così allocate:

a. PAGAMENTO DELLE SPESE DI PROCEDURA PER L'IMPORTO DI EURO 1.268,80.

Le spese complessive per la presente procedura, da pagarsi in prededuzione, sono rappresentate dal compenso per l'OCC (compreso il *Gestore* della crisi), determinato ai sensi dell'art. 16 del D.M. 202/2014, sulla base dei dati dell'attivo e del passivo rilevati – apportate le dovute correzioni – ovvero come eventualmente diversamente determinato dall'OCC in sede di controllo.

L'importo lordo considerato è stato calcolato in Euro **1.268,80** come preventivo redatto in sede di incontro presso l'OCC.

Ai sensi del Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento in vigore nei Tribunali, il saldo del compenso deve essere versato dal debitore – al massimo – entro sei mesi dall'omologa dell'accordo di composizione

ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012.

Nello specifico il ricorrente propone pertanto il saldo delle spese di procedura con il pagamento di Euro 250,00 al mese per i primi 5 mesi a far data dall'omologazione dell'accordo.

Il residuo sul compenso pari a Euro 18,80 verrà corrisposto insieme al pagamento delle spese di registrazione dell'eventuale decreto di omologazione.

L'importo per la registrazione è in misura fissa di Euro 200,00 – da pagarsi in prededuzione e per intero.

Il pagamento è previsto che sia eseguito dal ricorrente entro il termine di sessanta giorni, escludendo tale debito dalla proposta, evitando così eventuali sanzioni e interessi; tale importo – seppur presente nel Piano a titolo indicativo – non decurta l'ammontare della somma messa a disposizione dei creditori come di seguito illustrato.

Spese di procedura al lordo ritenuta	1.468,80
OCC/gestore della crisi	1.268,80
Spese di registrazione decreto	200,00
Da pagarsi entro il termine di 60 gg - fuori dal piano	

b. PAGAMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI E CHIROGRAFARI PER L'IMPORTO DI EURO 13.531,20

I creditori privilegiati e chirografari accertati in via provvisoria, con riserva di integrazione e/o rettifica dopo le verifiche degli Enti interessati in sede di liquidazione delle imposte, vantano complessivi Euro 49.397,78:

i. Creditori privilegiati: Euro 16.067,22

Per tali creditori, INPS e INAIL si prevede il pagamento di **Euro 12.000,00** pari al 74% circa del credito complessivo vantato dalla categoria.

ii. Creditori chirografari: Euro 33.330,56 per natura ed Euro 4.067,02 per declassamento

Per tali creditori si prevede il pagamento di complessivi Euro 1.531,20, pari al 4,00% circa del credito complessivo.

All'interno della categoria chirografari si distingue tra la classe "chirografari per

natura" (soddisfatti per Euro 1.364,67) e la classe "chirografari per declassamento" (soddisfatti per Euro 166,53).

Per tutti i creditori chirografari – come sopra individuati (per natura e per declassamento) –, rappresentati da Agenzia Entrate – Riscossione già Equitalia S.p.A. e da diversi istituti di credito e finanziarie, si propone pertanto la soddisfazione al 5% del credito vantato.

Di seguito si rappresenta la proposta con il dettaglio della soddisfazione per ciascun creditore chirografario.

ASSEGNAZIONE CHIROGRAFARI PER NATURA E PER DECLASSAMENTO

<u>CREDITORE</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>PESO</u>	<u>IMPORTO ASSEGANTO</u>
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	1.896,34 €	5%	77,64 €
<u>INPS - DECLASSATO</u>	<u>3.668,78 €</u>	<u>10%</u>	<u>150,21 €</u>
<u>INAIL - DECLASSATO</u>	<u>398,44 €</u>	<u>1%</u>	<u>16,31 €</u>
	613,70		
CCIAA	€	2%	25,13 €
MPS - CONSUMI.IT	2.717,11 €	7%	111,25 €
BANCA POPOLARE DI BARI - EX TERAS	9.953,87 €	27%	407,55 €
BPER	17.000,66 €	45%	696,07 €
AVV. NUZZO E DI MICHELANGELO	1.148,88 €	3%	47,04 €
<u>TOTALE</u>	<u>37.397,78 €</u>		<u>1.531,20 €</u>

Esposta la proposta di soddisfacimento dei creditori, il ricorrente propone il pagamento dei medesimi con le seguenti **tempistiche e modalità**.

Come anticipato all'inizio di questo capitolo, per i creditori privilegiati si propone una moratoria di sei mesi; ciò al fine di permettere il pagamento dell'esigua somma riservata ai creditori chirografi e il pagamento delle spese di procedura nei termini di legge.

Pertanto, il Timing dei pagamenti proposto è il seguente:

- a) Pagamento delle spese di procedura (come sopra determinate ovvero ridefinite in sede di OCC) in 6 rate mensili di cui le prime 5 pari a Euro 250,00 a partire dalla data di omologazione dell'accordo, con il pagamento complessivo di Euro 1.250,00 e la sesta rata pari a Euro 218,80 di cui Euro 200,00 per registrazione accordo ed Euro 18,80 per saldo competenze Gestore .
- b) Pagamento ai creditori privilegiati della somma complessiva di Euro 12.000,00, alle percentuali di cui sopra, a partire dal settimo mese successivo alla data di omologazione dell'accordo e così per 48 rate da Euro 250,00 ciascuna;
- c) Pagamento ai creditori chirografari in 6 rate da Euro 250,00, dal 55° mese successivo all'Omologa per la complessiva somma di Euro 1.500,00 e l'ultima rata (settima) per Euro 31,20.

Le ipotesi sottostanti alla determinazione della rata mensile e alla durata del piano tengono in considerazione i flussi di cassa derivanti dall'attività di lavoro dipendente esercitata e delle uscite per il mantenimento di sé e della propria famiglia. In tale contesto il garante del sovraindebitato ritiene che una rata di Euro 250,00 mensili – da destinare ai creditori – sia congrua e sostenibile per la riuscita del Piano.

Si rileva in questa sede che per il raggiungimento dell'accordo, ai sensi dell'art. 11, L. 3/2012, è determinante il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, in assenza del quale il Tribunale non potrà disporre l'omologazione.

11. Fattibilità del piano

La fattibilità del Piano proposto si basa esclusivamente sulla capacità del garante/coniuge del soggetto sovraindebitato di produrre flussi di cassa futuri positivi sufficienti per il pagamento delle rate previste alle scadenze prestabilite, come dettagliato nella proposta e relative schede allegate.

L'attività del Garante/Assuntore Sig. _____ quella di dipendente
dell: _____ con un reddito dichiarato lordo nel modello 730/2019 pari a €
26.523,00.

Poiché le entrate attese, indicate nella proposta di accordo, derivano esclusivamente dalle risorse finanziarie dell'assuntore Sig. _____ lo scrivente ritiene che la proposta di accordo per la composizione della crisi, pur slegata a ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile nei tempi previsti.

12. Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'art. 7, comma 1, L. 3/2012 rende obbligatorio, qualora il sovraindebitato preveda la non integrale soddisfazione (c.d. *falcidia*) dei crediti muniti di privilegio, che l'OCC attesti che dalla eventuale liquidazione dei beni, sui quali insiste il privilegio stesso, il creditore non sarebbe meglio soddisfatto rispetto a quanto proposto con l'accordo.

È pertanto richiesto che il Gestore nella propria relazione debba esprimere anche un giudizio/attestazione sulla convenienza dell'Accordo proposto rispetto alla liquidazione del patrimonio del debitore; ciò è altresì previsto nel documento contenente le "*Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento*", pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a luglio 2015.

Nel caso di specie, il debitore propone la *falcidia* di crediti con privilegio generale (INPS e INAIL) nonché dei chirografari.

Da qui l'esigenza di valutare le aspettative di realizzo in caso di alienazione dei beni di proprietà del ricorrente, e l'utilità per i creditori privilegiati (generali), rispetto alla soddisfazione prevista nell'accordo proposto per i medesimi creditori.

Come dichiarato nel *Ricorso* – e confermato dalle visure – il ricorrente non risulta proprietario di immobili.

Appare evidente, posto che l'accordo prevede la soddisfazione dei creditori esclusivamente con le entrate derivanti dai flussi finanziari di lavoro dipendente del coniuge assuntore.

In conclusione rilevato che:

1. l'assunzione dei debiti come riferito dalla sig.ra [redacted] ascrivibile alla apertura di una partita iva finalizzata al solo scopo di garantire il prestito aziendale della sig.ra [redacted]
2. taluni debiti non sono stati riscontrati nella documentazione allegata al ricorso, in particolare i debiti risultanti dalla Centrale Rischi verso BNL e alla ALICUDI SPV SRL

Io scrivente ritiene che allo stato attuale l'accordo sia l'unica prospettiva a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

Lanciano, 22.10.2019

Dott. MAURIZIO POCETTI
Commercialista e Revisore Contabile
Via [redacted] Tel. 0872 724040
E-mail: [redacted] (CH)
Cassa IVA 02139800698
Codice Fiscale PGT MKZ 33886 B339R

ALLEGATI

1. Doc. 01: prospetto di calcolo del compenso OCC

Il sottoscritto dichiara che tutta la documentazione elencata al capitolo 8 è conservata agli atti presso il proprio Studio ed è stata acquisita dal ricorrente (anche per il tramite dei propri consulenti legali, contabili e fiscali) ovvero dal sottoscritto Gestore della crisi. Ogni documento è pertanto immediatamente disponibile dietro semplice richiesta da parte di qualsiasi interessato.